

N.R.G.P.U. 215/2025

RG N. 2/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott.ssa Angela Casalini	Giudice rel.

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

*Letti:*

gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da Luca Artusi nato a San Secondo Parmense (PR) il 20.01.1972 (C.F. RTSLCU72A20I153O) residente in Fontanellato (PR) Frazione Parola n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Vanessa Virzi, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Trapani nella via N. Cassarà n.5;

la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa Francesca Latino;

*considerato che:*

come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina



generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17). Nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

sussiste la propria competenza ex artt. 27, comma II, in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

il debitore è in stato di sovraindebitamento, per tale dovendosi intendere lo stato di insolvenza o di crisi del consumatore, tenuto conto che, come emerge dalla relazione del Gestore e dai successivi chiarimenti resi all'udienza del 28.01.2026, il ricorrente è gravato da un debito scaduto pari ad euro 70.351,94, debito al quale non riuscirebbe a far fronte nei prossimi dodici mesi facendo ricorso al reddito derivante dal lavoro dipendente;

con riferimento alle cause del sovraindebitamento, dal ricorso e dalla relazione particolareggiata dell'OCC si evince che il debito deriva in larga parte da contratti di finanziamento stipulati dal ricorrente tra il 2022 e il 2024 e al pagamento delle cui rate non è riuscito a far fronte con regolarità, oltre ad un debito erariale di importo contenuto (circa euro 4.400,00);

non risultano pendenti domande di accesso alla procedura di cui al Titolo IV CCII;



la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCII), vale a dire:

- dichiarazione dei redditi concernenti i tre anni precedenti;
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con "lo stato delle attività", anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma II lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli "atti di straordinaria amministrazione" di cui all'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e del nucleo familiare (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b) CCII);

*considerato che:*

come accertato dal Gestore il ricorrente svolge attività lavorativa come responsabile di stabilimento. Sulla base delle dichiarazioni dei redditi allegate alla relazione del Gestore, risulta che per l'anno d'imposta 2024 il ricorrente ha percepito un reddito netto mensile derivante dalla propria attività lavorativa pari ad euro 3.189,25, determinato sulle 12 mensilità (in ragione del reddito



imponibile al netto dell'imposta, delle addizionali regionale e comunale IRPEF, v. allegato B, relazione OCC). Egli inoltre beneficia di una pensione di invalidità che, sulla base delle allegazioni del ricorrente, è pari circa ad euro 645,00 mensili. Egli è titolare di un conto corrente acceso presso Credit Agricole S.p.A., con saldo al 30.09.2025 di euro - 1.323,58 (v. doc. n. 16). Inoltre, egli è comproprietario, insieme alla moglie, di un'autovettura Fiat targata EY034DW, ed immatricolata nel 2015, nonché esclusivo proprietario di un'autovettura Jeep, targata GE658PC, immatricolata nel 2021;

*ritenuto che:*

il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCI, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, in quanto destinati al sostentamento del debitore e della sua famiglia, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare. Il ricorrente non ha versato in atti, nonostante l'espressa richiesta di integrazione, certificazione dalla quale desumere l'importo percepito annualmente a titolo di pensione di invalidità, tenuto conto che la CU INAIL relativa all'anno 2024 non reca alcun importo (v. doc. n. 2, integrazione del 18.12.2025). A tal riguardo si precisa che, così come chiarito dalla Suprema Corte, tra le "pensioni" di cui all'art. 268, comma 4, lett. b, CCII, che sono escluse dalla liquidazione controllata nei soli limiti fissati dal giudice delegato entro quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, vanno annoverate anche quelle di invalidità (v. Cass. 2939/08, Cass. 2719/07, Cass. 17839/02 e Cass. 9268/95). Si aggiunga che il ricorrente non ha dato prova nemmeno di quali siano le sue spese correnti, tenuto conto che allegato alla relazione dell'OCC vi è il contratto di locazione con ACER intestato alla



coniuge, che indica un canone pari ad euro 116,67, mentre il ricorrente nel proprio ricorso quantifica il predetto canone in euro 150,00 (v. pag. 3 ricorso). Peraltro, il ricorrente non ha provveduto a versare in atti le bollette, ai fini della quantificazione dei consumi, né un estratto conto completo relativo all'ultimo anno dal quale desumere quali siano le spese correnti da lui affrontate. Pertanto, deve essere rimessa al GD, su proposta del Liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione. Per tale finalità, il Liquidatore è onerato di depositare, entro 30 giorni dall'apertura della procedura, specifica relazione con la quale conteggia le spese necessarie per il sostentamento del ricorrente, corredata da appositi documenti giustificativi. A tal riguardo, si premette soltanto che il ricorrente ha dato prova di convivere in un immobile ACER unitamente alla moglie e al figlio. Inoltre, dalla documentazione reddituale relativa alla moglie versata in atti, emerge che la stessa svolga attività lavorativa, percependo un reddito netto pari a mensili euro 1715,41 (calcolato sulla base del reddito imponibile, detraendo l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali IRPEF dovute). Pertanto, le esigenze di sostentamento del ricorrente dovranno essere considerate tenendo conto del contributo alle spese comuni apportato dalla coniuge; nella liquidazione devono essere inclusi anche eventuali depositi bancari, postali, strumenti finanziari o depositi effettuati a titolo di investimento, etc. Ed infatti, non appare revocabile in dubbio che la liquidazione controllata sia, al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L. 3/2012 e della liquidazione giudiziale, una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore). Per questa ragione non può trovare accoglimento



la richiesta di escludere dalla liquidazione le due autovetture del ricorrente, vale a dire l'autovettura Fiat targata EY034DW cointestata con la moglie – immatricolata nel 2015 – e quella Jeep targata GE658PC, immatricolata nel 2021. Ed infatti, facendo analogica applicazione della previsione di cui all'art. 147, comma 2, CCII, si può autorizzare il ricorrente a conservare, fintantoché non si provveda alla sua liquidazione, l'autovettura Fiat targata EY034DW, tenuto conto che il ricorrente la utilizza per recarsi sul luogo di lavoro. L'autovettura Jeep dovrà invece essere coinvolta sin da subito nella procedura liquidatoria, stante il presumibile maggior valore di mercato della stessa, derivante dal suo recente anno di immatricolazione;

considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo di cui agli artt. 272 e 282 CCII, come modificati dal D.lgs. 136/24, la durata della procedura liquidatoria (fatta eccezione per l'ipotesi in cui i creditori concorsuali siano già stati soddisfatti) corrisponde al tempo necessario per la liquidazione dei beni, nell'ambito della cui attività, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12, rientra anche l'apprensione di quote di reddito del debitore. La procedura non può pertanto essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare. Il CCII, tanto per la liquidazione giudiziale che per la liquidazione controllata (art 281 comma II ed art 282 comma I), ha tuttavia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. La procedura di liquidazione giudiziale, alla luce del disposto dell'art 281 comma V e VI CCII, rimane aperta, anche successivamente all'esdebitazione, al fine di terminare le operazioni di liquidazione. In considerazione dalla sovrapposibilità del disposto dell'art 281 comma II a quello dell'art. 282 comma I CCII, della identità strutturale e funzionale esistente tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, in



armonia con quanto previsto dall'art 281 comma V e VI in materia di liquidazione giudiziale, anche in ambito di liquidazione controllata, in presenza di beni liquidabili, l'attività liquidatoria deve proseguire, a prescindere dall'intervenuta esdebitazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa unionale da cui il principio deriva ( art. 21 comma III Direttiva n. 1023/19) che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria dopo l'esdebitazione, limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve ritenersi limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esdebitazione. In ogni caso, la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve rispettare il principio di ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213, comma V, CCII. Nel caso in cui non venga invece concessa l'esdebitazione, la procedura può continuare ad incamerare quote di reddito, tredicesime mensilità o altri beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia acquisito attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio di ragionevole durata della procedura;

*ritenuto che:*

il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed il suo stato di insolvenza;



possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei termini indicati;

il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;

il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 ("L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000") dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;

si debba provvedere alla nomina di un Liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Luca Artusi nato a San Secondo Parmense (PR) il 20.01.1972 (C.F. RTSLCU72A20I153O);

NOMINA

Giudice delegata la dott.ssa Angela Casalini;

CONFERMA



nelle funzioni di Liquidatore la dott.ssa Francesca Latino, già nominata OCC ai sensi dell'articolo 269 CCI;

#### ASSEGNA

ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

#### ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

#### RIMETTE al GD

su proposta del Liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione;

#### DISPONE

che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

#### AUTORIZZA



il ricorrente ad utilizzare l'autovettura Fiat targata EY034DW sino al momento della sua liquidazione;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore e pervio oscuramento di eventuali dati sensibili, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

il disposto dell'art 268 comma V CCI: "il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile";

PRECISA

che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;

RICHIAMA

in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che "salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura"

DISPONE



che il Liquidatore: - entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCI; - entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI; - entro il 31/5 ed il 30/11 di ogni anno (a partire dal 30/05/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere ai fini di cui all'art. 282 CCI; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275,



c. III CCI; - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

MANDA

alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Parma, 04/02/2026

La Giudice rel.

Dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi

